

ALLEGATO B)

SILEA SPA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI BICARBONATO DI SODIO PER IL
TERMOVALORIZZATORE DI VALMADRERA**

CIG 9302255FA7 – N. GARA 8628305



Art. 1. Descrizione della fornitura

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di circa **1.700 tonnellate** di bicarbonato di sodio con le seguenti caratteristiche:

- Denominazione chimica: bicarbonato di sodio
- formula chimica NaHCO_3
- Peso molecolare: 84
- Peso specifico kg/dm^3 : 2,218
- Titolo (espresso tal quale) > 98,0%p
- pH (5g/100ml soluzione satura a 20°C): <8,6
- solubilità in H_2O a 20°C: 96 g/1000 g (endotermica)
- Granulometria del prodotto in ingresso sul 90% inferiore a 500 μ (micron)

Art. 2. Modalità e tempi di fornitura

La consegna dovrà essere eseguita presso il termovalorizzatore di Valmadrera (LC), - Via Leonardo Vassena 6.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.

Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda di sicurezza del prodotto trasportato. Sul contenitore adibito al trasporto dovranno essere indicate e riconoscibili in modo chiaro, la tipologia e le caratteristiche del prodotto trasportato.

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale Silea, previo accordo con il responsabile dell'impianto.

Salvo diverso accordo, le consegne saranno eseguite nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00

Le singole forniture, da concordare di volta in volta, avranno un carico minimo di circa 30.000 Kg. e saranno consegnate in cisterna, qualora lo scarico debba essere verticale la capacità massima della cisterna è di 45 mc per limiti dimensionali di altezza.

Le singole forniture saranno richieste da Silea SpA con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. In caso di emergenza le consegne dovranno essere eseguite entro 48 (quarantotto) ore solari, compresi i giorni festivi, dall'ordine anticipato via telefono, fax o e-mail. Se necessario la fornitura potrà richiesta per il primo giorno lavorativo utile, dopo un festivo.

Art. 3. Materiali d'uso, attrezzature e prodotti

L'impresa aggiudicataria, nell'espletamento della fornitura, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.

Silea non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle prestazioni di cui al contratto dovranno essere conferite dall'appaltatore.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

Art. 4. Referente

L'Impresa aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del referente, il quale dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio responsabile del servizio.

Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche.

Allo stesso, l'appaltatore, conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti del committente che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

Il Responsabile per Silea è il Sig. Damiano Ronchetti, Responsabile Esercizio Impianto di Termovalorizzazione, il quale sarà il soggetto autorizzato ad impartire direttive in ordine alla gestione dell'appalto.

Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere di gradimento di Silea che ne potrà chiedere la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata inviata all'appaltatore.

Art. 5. Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto

L'appaltatore dovrà provvedere perché ogni dipendente sia sempre provvisto di documento di riconoscimento.

Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere/impianto/sede verrà allontanato.

L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

La Ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale

dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

La Ditta deve certificare a richiesta dell'amministrazione, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nella fornitura oggetto dell'appalto.

Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, Silea spa procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla ditta un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora la Ditta non adempia entro il predetto termine Silea spa procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

Art. 6. Normative di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

L'appaltatore deve comunque comunicare, prima dell'inizio delle prestazioni previste dall'appalto, l'eventuale utilizzo a qualunque tipo (sub-appalto, sub-contratto o qualsiasi altra tipologia di sub-affidamento) di personale e/o mezzi e attrezzature di altre aziende, in modo da poter effettuare la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali anche nei confronti di questi soggetti (es: trasportatori abituali di sostanze chimiche o merci fornite dall'appaltatore).

Art. 7. Revisione prezzi

A causa della forte variabilità dei prezzi dell'energia legata alla crisi internazionale in atto, introduciamo una clausola di sovrapprezzo energetico nei contratti di fornitura di bicarbonato che costituisce una revisione dei prezzi concordati in sede di gara.

Sovrapprezzo applicabile alle consegne effettuate nel mese M applicheremo la seguente formula correttiva

$M (\text{€/t}) = (\text{TTF101 mese } M-1) - (\text{TTF di riferimento}) \times \text{coefficiente esposizione gas,}$

con:

- M = mese in cui il prodotto è consegnato dal fornitore:
- TTF101 mese M-1 = Valore TTF101 mensile del mese precedente alla consegna, come pubblicato da

<https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/GasQuotations-FR.pdf>

- TTF101 rappresenta la media aritmetica mensile del "settlement price" della quotazione "Dutch TTF Gas Base Load Futures" (giorni lavorativi tranne l'ultimo del mese) su theice.com per il mese precedente a quello della fornitura.

- TTF di riferimento = 50 €/MWh

- K = coefficiente esposizione gas (costante) = 0,6

Simulazione del calcolo del sovrapprezzo per il mese di giugno 2022:

TTF 101 maggio 2022= 101,962 €/MWh (*)

TTF di riferimento= 50 €/MWh

Sovrapprezzo applicato in aggiunta al prezzo di gara = $(101,962-50) \times 0,6 = 31,177 \text{ €/t- bicarbonato di sodio}$

(*) il valore finale del TTF101 di maggio è stato pubblicato alla fine di maggio

Questo sovrapprezzo mensile sarà calcolato all'inizio di ogni mese (M) di applicazione in base all'indice TTF101 pubblicato per il mese (M-1) alla fine del mese precedente (M-1).

Questo sovrapprezzo mensile sarà applicato quando la media del prezzo mensile del gas naturale TTF101 mese M-1 sarà superiore a 50 €/MWh.

Non è ammessa altra tipologia di revisione dei prezzi.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e presentati dalle ditte concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto, anche in caso di proroga.

Questa struttura di adeguamento automatico del prezzo sarà valida se non interverranno aggiornamenti normativi in contrasto con l'adeguamento così definito.

Art. 8. Assicurazione

La Ditta aggiudicataria è responsabile del rispetto del Codice della strada, della sicurezza del proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti di Silea Spa anche nel caso in cui venissero affidati a terzi i servizi di trasporto e scarico dei prodotti forniti.

La Ditta aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa derivare a Silea spa o a soggetti terzi dall'esecuzione della fornitura in oggetto. A garanzia dei relativi rischi, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza dovrà essere stipulata "ad hoc" oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra

l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, con specifico riconoscimento di Silea spa come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

La polizza deve inoltre prevedere l'obbligo a carico dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 secondo comma del Codice Civile, di versare direttamente l'indennità ai terzi danneggiati e comunque sempre senza opposizione di eventuali scoperti o franchigie, che rimangono totalmente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore trasmetterà a Silea copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna della fornitura. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

Art. 9. Verifica e controlli

Nel corso dell'esecuzione del contratto Silea si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Ditta dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, nei tempi e nei modi indicati nel capitolato.

Silea spa si riserva la facoltà di ispezionare, controllare e verificare la buona esecuzione delle prestazioni, nonché effettuare analisi di controllo sulle caratteristiche del prodotto, così come definite dal presente Capitolato avvalendosi del Responsabile o suo delegato, ovvero con l'ausilio di professionalità esterne.

Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate da Silea Spa saranno immediatamente contestate alla ditta.

Durante lo svolgimento del servizio Silea spa eseguirà verifiche quantitative e qualitative delle forniture.

Controllo quantità

La Ditta aggiudicataria dovrà verificare sistematicamente, a propria cura e spese, il peso della fornitura presso una pesa pubblica o comunque riconosciuta da Silea Spa, fornendo il relativo scontrino di controllo.

Silea SpA effettuerà, mediante i dispositivi di pesatura posti all'ingresso dell'impianto, la verifica del quantitativo effettivamente consegnato con il sistema di doppia pesata (peso lordo in ingresso meno la tara in uscita). Tale quantitativo sarà l'unico valido per la successiva fatturazione.

Controllo qualità

Silea Spa si riserva di controllare presso il proprio laboratorio di fiducia, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la qualità dei prodotti.

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la possibilità del prelievo di campioni rappresentativi in condizioni di sicurezza.

La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo, fatte salve le altre conseguenze previste dal Capitolato, potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte di Silea Spa.

Il trasportatore dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato alla Ditta Fornitrice.

La mancata firma del verbale di prelievo secondo le modalità stabilite o il mancato ritiro del campione destinato alla Ditta fornitrice, comporteranno l'accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate da Silea Spa e delle relative penali che verranno applicate.

Nel caso in cui, in base ai risultati di laboratorio, il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, Silea S.p.A. ne darà, entro 5 (cinque) giorni solari dall'accertamento, e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna, comunicazione a mezzo PEC alla Ditta.

Quest'ultima dovrà presentare per iscritto a Silea Spa l'eventuale contestazione entro 10 (dieci) giorni solari dalla suddetta comunicazione: la mancata contestazione nei termini suddetti si intenderà quale accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni (es. penali, risoluzione del contratto, risarcimento di ulteriore danno subito).

In ogni caso, la contestazione della Ditta dovrà essere corredata dal referto di analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l'ulteriore verifica sul contro-campione sigillato.

Se i risultati analitici sul contro-campione confermassero la non conformità del prodotto alle specifiche di qualità previste, la Ditta dovrà, inoltre, farsi carico del costo delle analisi.

Silea Spa comunicherà alla Ditta la data per le operazioni di contro analisi; il mancato intervento del rappresentante della Ditta alla data fissata, esonererà definitivamente Silea Spa dall'analisi di riscontro e darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 10. Idoneità Tecnico Professionale

Al fine di migliorare i canali di comunicazione e di rendere più efficienti e funzionali i rapporti commerciali con i propri fornitori, Silea SpA ha avviato una nuova procedura per la gestione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (gestione sicurezza attività in appalto e DUVRI).

Detta procedura prevede l'inserimento dei documenti previsti dalla norma in un portale on line dedicato, per il quale la società aggiudicataria riceverà apposita e-mail contenente le credenziali di accesso, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta.

La documentazione caricata dovrà essere periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge.

Art. 11. Modalità e tempi di pagamento

L'appaltatore emetterà per la fornitura in oggetto, fatture mensili, contenenti i seguenti dati:

- quantitativo effettivamente consegnato;
- numero CIG;
- tariffa, così come derivante dall'offerta presentata in sede di gara;
- totale fattura.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione della fornitura. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 12. Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Società aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fidejussoria definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede d'offerta da parte di Silea SpA che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La polizza o fideiussione bancaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13. Penali e Responsabilità

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, Silea SpA, potrà comminare le seguenti penalità:

- ipotesi di ritardo di consegna: Euro 200,00 al giorno;
- altre ipotesi di non corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste dal capitolato speciale di appalto:

da un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore e/o escusse dalla cauzione definitiva, non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo dell'appalto.

E' fatto salvo il diritto di Silea SpA di chiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni dovuti all'inadempimento dell'appaltatore.

Art. 14 – Revoca dell'appalto/Risoluzione del contratto

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, SILEA S.p.A., nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere/risolvere ex tunc il contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore, ovvero di revocare l'autorizzazione al subappaltatore.

SILEA S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà revocare o - previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la continuità e qualità della fornitura, o alle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- violazione delle disposizioni sul subappalto o cessione del contratto;
- cessazione, cessione o fallimento dell'affidataria;
- venir meno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016.



SILEA SPA potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste.

Al verificarsi di tali eventualità, SILEA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento contrattuale mentre l'appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 15. Recesso

Silea Spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, a seguito di intervenute disposizioni legislative, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 16. Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Lecco.

Art. 17. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui

al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Art. 18. Tutela dei lavoratori dipendenti

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

Silea ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Art. 19. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di sottoscrivere il contratto;

i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

Titolare del trattamento è Silea SpA.



Art. 20. Sistema gestione integrata (SGI)

SILEA SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, ISO 45001 e ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività “critiche” dal punto di vista dell’ambiente, della sicurezza e della qualità.

L’Appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standard prefissati dalla direzione nel documento “politica societaria per l’ambiente, la sicurezza e la qualità”.

La società dichiara di avere preso visione della Politica Aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualità e di accettarla in ogni sua parte.

Art. 21 Codice Etico e P.T.P.C.

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Silea SpA e del Piano triennale prevenzione della corruzione pubblicati sul sito societario e di accettarli.

L’Appaltatore prende visione e condivide anche la politica qualità ambiente e sicurezza.

La violazione di tale impegno comporta l’automatica esclusione dal presente incarico.

SILEA SpA individua il Sig. Damiano Ronchetti quale Responsabile di fase di esecuzione.

Art. 22. Riservatezza

L’appaltatore è tenuto all’osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti gli utenti del servizio.

Il segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti l’attività dell’amministrazione è limitato a quanto non strettamente necessario per l’erogazione del servizio in modo efficace ed efficiente.

Art. 23. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.



Art. 24. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

Il servizio di trasporto viene considerato sub-appalto, qualora NON rientri nei casi di cui all'art. 105, comma 3 lett. c bis) del Codice Appalti.

